

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 300/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette [Gentse azalea (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Gentse azalea» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) La Germania si è dichiarata opposta alla registrazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale obiezione è stata considerata ricevibile in base all'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
- (3) La Germania ha indicato nella sua opposizione che la registrazione della denominazione in parola è incompatibile con l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 e compromette l'esistenza di denominazioni, marchi commerciali o di prodotti commercializzati legalmente da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della dichiarazione di opposizione.
- (4) Con lettera datata 6 marzo 2009, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra loro conformemente alle proprie procedure interne.

(5) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo fra la Germania e il Belgio entro i termini previsti, la Commissione deve adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6) In base alle informazioni trasmesse dalla Germania e in seguito ad un adeguato esame, la Commissione è nell'impossibilità di concludere che la registrazione della denominazione «Gentse azalea» è incompatibile con gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 510/2006. La Germania sostiene che la zona geografica delimitata nella domanda sia più estesa della città di Gand, che non esista alcun legame tra le caratteristiche rivendicate della «Gentse azalea» e la zona geografica e che la denominazione non sia utilizzata. Gli elementi di prova forniti nella domanda stanno a dimostrare che la produzione della «Gentse azalea» si colloca nella zona geografica delimitata anche al di fuori dei confini della città di Gand e le etichette comprovanti l'utilizzo della denominazione nel commercio sono state accluse alla domanda. La domanda di registrazione si basa sulla reputazione dimostrata della denominazione «Gentse azalea» per le piante in vaso.

(7) La Germania ha indicato che la registrazione della denominazione «Gentse azalea» come indicazione geografica protetta compromette l'esistenza di prodotti commercializzati legalmente fornendo un vantaggio competitivo (vantaggio commerciale) ai produttori di azalee nella zona geografica rispetto ai produttori di altre zone. Non è stato dimostrato che la denominazione «Gentse azalea» sia utilizzata per la commercializzazione di piante in vaso prodotte al di fuori della zona né che si tratti di un marchio commerciale registrato né che sia protetta come denominazione di una varietà di pianta. Inoltre, la denominazione «Gentse azalea» è utilizzata sul mercato da molto tempo.

(8) Alla luce di questi elementi, occorre quindi iscrivere la denominazione «Gentse azalea» nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il disciplinare e la scheda riepilogativa sono modificati in modo da indicare chiaramente che la denominazione «Gentse azalea» è utilizzata per le piante in vaso.

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 198 del 5.8.2008, pag. 13.

